



PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE  
REGOLAMENTO PER LA PRATICA DEL CANYONING (O TORRENTISMO)  
NEL TORRENTE SAN MICHELE A FOCE

CONSIDERATO che la pratica del canyoning (o torrentismo) consiste nel percorrere dei siti denominati canyon, gole, valloni, forre, canali, burroni, cascate, rapide, torrenti, rii e ruscelli, alternando attività sportive come escursionismo, arrampicata, scalata, discesa in cordata, nuoto, tuffi;

CONSIDERATO che esiste il rischio di incidenti e che la pratica del canyoning richiede la padronanza di tecniche specifiche e la conoscenza dei siti da percorrere;

CONSIDERATO che il livello delle acque e le piene improvvise possono rendere questa attività pericolosa in occasione di precipitazioni particolarmente intense o di condizioni atmosferiche avverse;

CONSIDERATO che la suddetta attività è ormai praticata da un numero sempre maggiore di persone;

CONSIDERATO che il canyon del torrente San Michele a Foce, per le sue specificità, è conosciuto in tutta Italia e potrebbe costituire un forte richiamo turistico, contribuendo in modo determinante allo sviluppo sportivo e turistico del territorio;

CONSIDERATO che la crescente diffusione del canyoning nel torrente, se praticata in modo selvaggio ed indiscriminato, può arrecare danni all'ambiente naturale circostante;

CONSIDERATO che è assolutamente necessario adottare le soluzioni più idonee per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi, a vario titolo, frequenta il torrente San Michele ed il suo canyon, ed evitare gli incidenti;

CONSIDERATO che è assolutamente necessario preservare l'ecosistema acquatico e l'ambiente naturale;

CONSIDERATO che è necessario assicurare a tutti una serena e rispettosa fruizione del torrente e delle sue vie di accesso e valorizzare le pratiche sportive in modo da influire positivamente sullo sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che non esiste ancora una regolamentazione nazionale dello sport del canyoning;

CONSIDERATO che nelle altre nazioni europee esistono regolamentazioni ben precise soprattutto relativamente alle attrezzature ed alle norme di sicurezza da tenere nella pratica della disciplina sportiva del canyoning;

CONSIDERATO che è ormai indispensabile una regolamentazione delle attività sportive di canyoning nel torrente San Michele;

VISTA la regolamentazione delle attività sportive e ricreative nel torrente Barbaira nel Comune di Rocchetta Nervina (Imperia);

VISTE le ordinanze prefettizie delle Alpi Marittime (Francia) e in particolare l'ordinanza n° 98.000481-bis del 22/12/1998 che regola l'accesso ai canyons del dipartimento delle Alpi Marittime;

SENTITO il Presidente dell'Associazione "Campo Base Onlus";

SENTITO il Presidente del Servizio Regionale Molise del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), unico Corpo abilitato al soccorso nei canyons;

SENTITO il Direttore della "Scuola Italiana Canyoning";

SENTITO il Presidente dell'"Associazione Italiana Canyoning" (A.I.C.);

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO



Art.1 - il tratto del torrente San Michele soggetto al presente Regolamento è compreso tra: Latitudine 41°39'9.30"N - Longitudine 14° 1'22.33"E (punto di entrata) e Latitudine 41°39'11.92"N – Longitudine 14° 1'57.73"E (punto di uscita), a titolo esplicativo si allegano foto del sito (Allegato A)

Art.2 - La pratica del canyoning è autorizzata dal 1 gennaio al 31 dicembre, esclusivamente nel tratto sopra specificato del torrente identificato come "canyon" nei seguenti orari:

Entrata: dalle 8,00

Uscita: entro le 18,30 con ultima entrata alle ore 14,30;

L'entrata, successiva alle ore 14,30, sarà consentita solo in casi eccezionali e motivati.

Art.3 - Di norma, l'accesso al canyon è consentito soltanto a gruppi di due o più persone. I gruppi non possono superare il numero di 10 unità, escluso eventuali istruttori dell'Associazione Italiana Canyoning. La pratica del canyoning è consentita solo a soggetti con esperienza nell'attività del torrentismo ed in buone condizioni di salute e di allenamento.

Il tetto massimo di frequentatori all'anno, in forra, non può superare le 100 unità e le 20 unità mensili.

Gli accessi delle squadre del Soccorso Alpino, impegnate in operazioni istituzionali, non saranno conteggiati nel computo mensile né annuale.

Verranno autorizzati gruppi superiori alle 10 unità solo in casi eccezionali e comunque motivati;

l'autorizzazione, in detti casi, sarà concessa a seguito di nulla osta da parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art.4 - Prima di accedere al canyon, ogni gruppo dovrà qualificarsi presso l'Associazione "Campo Base Onlus" di Isernia con le seguenti modalità:

- compilare il modulo (Allegato B) indicante il numero e le generalità dei componenti il gruppo, assumendosi la responsabilità sul controllo delle attrezzature e sul corretto comportamento dei membri durante la discesa;
- inviare il modulo debitamente compilato in tutte le sue voci e firmato dal responsabile del gruppo richiedente il permesso, al fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato nella modulistica;
- le richieste dovranno pervenire almeno una settimana prima dell'evento, pena il diniego dell'autorizzazione;

"Campo Base Onlus" potrà richiedere altra documentazione ad integrazione della modulistica richiesta.

Il gruppo sarà autorizzato solo a seguito di comunicazione scritta (fax, e-mail, lettera) da parte dell'Associazione "Campo Base Onlus", la quale comunicherà, per conoscenza, i dati all'ufficio sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

L'Associazione "Campo Base Onlus" avrà il solo compito di tenere il registro delle entrate e dei permessi rilasciati. L'Ente Parco avrà possibilità, in caso di necessità e ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi oggettivi ma comunque motivati, di negare l'ingresso in forra ai gruppi anche se precedentemente autorizzati da "Campo Base Onlus", ad esclusione delle squadre di Soccorso Alpino.

La sorveglianza in loco è prerogativa esclusiva del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art.5 - Per la pratica del canyoning nel Torrente San Michele è obbligatorio essere in possesso della seguente attrezzatura:

a) Equipaggiamento individuale minimo (a norma CE, ove previsto)

- muta neoprene integrale;



- imbragatura;
- doppia longe con moschettoni di sicurezza;
- discensore e moschettone a ghiera;
- casco per uso alpinistico;
- calzature sportive idonee alla discesa;

b) Equipaggiamento collettivo (a norma CE, ove previsto)

- corda statica di m. 50 (diametro minimo 9 mm), in alternativa è ammesso l'uso di n. 2 corde da mt. 30, del medesimo diametro minimo;
- corda di sicurezza di m. 30, in alternativa è ammesso l'uso di n. 2 corde da mt. 20, del medesimo diametro minimo;
- zaino con contenitore stagno con materiale di primo soccorso;
- attrezzi da risalita;
- ogni altro dispositivo atto ad aumentare il grado di sicurezza dei torrentisti.

Art.6 - Prima di accedere al canyon è assolutamente obbligatorio:

- informarsi sulle condizioni meteorologiche;
- essere in possesso di tutto l'equipaggiamento necessario e controllarne l'efficienza;
- rispettare gli orari stabiliti per l'entrata;
- rispettare il numero dei componenti il gruppo e comunque non partire mai da soli.
- verificare sempre l'integrità e l'efficienza degli ancoraggi fissi prima di effettuare ogni "calata";

Art.7 - All'interno del canyon è assolutamente obbligatorio per i componenti di un gruppo:

- rispettare tutte le norme di sicurezza;
- non avanzare mai da soli (esclusi i casi d'emergenza);
- rispettare gli orari stabiliti per l'uscita.

In caso di necessità richiedere espressamente l'intervento del Soccorso Alpino telefonando al numero di emergenza sanitaria nazionale 118, segnalando il tipo di incidente o inconveniente, il numero dei partecipanti, il numero e la condizione degli eventuali feriti, specificando altresì, nel modo più preciso possibile, l'ubicazione del luogo dell'incidente.

Art.8 - E' fatto obbligo assoluto di:

- rispettare l'acqua, la flora e la fauna lungo tutto il corso del torrente e limitare al minimo le zone di calpestio all'interno del canyon;
- rispettare gli itinerari di accesso e di uscita al torrente evitando di asportare vegetali e minerali e di depositare rifiuti;
- parcheggiare i veicoli negli spazi delimitati a monte della forra;
- i rifiuti vanno depositati esclusivamente nei contenitori presenti in zona;
- in nessun caso saranno tollerati atti vandalici o distruttivi sia all'interno che all'esterno del canyon.

Art.9 - Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise al fine di garantire la sicurezza dei torrentisti, facilitare le eventuali operazioni di soccorso e preservare l'ambiente di forra aderisce al progetto "PRO CANYON" (Allegato C) dell'Associazione Italiana Canyoning. I lavori per la sua realizzazione saranno a cura dei soci dell'Associazione "Campo Base Onlus" sotto la direzione di personale qualificato dell'A.I.C. secondo i dettami del progetto Pro Canyon.



Art.10 - L'Associazione "Campo Base Onlus" è altresì autorizzata a percorrere la forra periodicamente, anche senza autorizzazione ma, semplicemente, segnalandolo all'Ufficio preposto dell'Ente Parco, al fine di ispezionare visivamente l'integrità degli armi e lo stato di salute della forra.

Qualora si riscontrino delle anomalie, l'Associazione relazionerà, per iscritto, all'Ente Parco, nel più breve tempo possibile. Le valutazioni saranno da considerarsi meri suggerimenti affinché del personale specializzato, indicato dall'Ente Parco, possa intervenire per la soluzione dell'inconveniente riscontrato. "Campo Base Onlus" può collaborare con l'Ente Parco, su richiesta di quest'ultimo, per operazioni di pulizia e controllo dell'ambiente di forra.

Art.11 - I praticanti il canyoning, coscienti della pericolosità, per sua natura, dell'attività in oggetto, la svolgono a loro rischio e pericolo. In nessun caso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e l'Associazione "Campo Base Onlus" saranno responsabili per incidenti occorsi nella forra di San Michele a Foce e lungo il tragitto di entrata ed uscita dalla stessa, né dell'eventuale smarrimento o deterioramento di oggetti in possesso dei torrentisti o di qualunque altro imprevisto possa verificarsi all'interno della forra.

Art.12 - Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Canyoning all'indirizzo [www.canyoning.it](http://www.canyoning.it), sul sito dell'Associazione Campo Base Onlus all'indirizzo [www.montanaridelmolise.it](http://www.montanaridelmolise.it), sul sito del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise all'indirizzo [www.parcoabruzzo.it](http://www.parcoabruzzo.it) e affisso nei pressi del parcheggio a monte della forra stessa.

Qualunque violazione alle norme regolamentari comporterà, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa di entità variabile stabilita dall'Ente Parco.